

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 17.5.2019, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento, stipulato il 23.4.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolto all'Arbitro per ottenere la condanna dell'intermediario al rimborso della quota non goduta degli oneri commissionali, in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, quantificati in euro 914,58, al netto delle somme già restituite, oltre gli interessi dalla data del reclamo.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: *i)* la chiara indicazione nella documentazione contrattuale delle componenti dei costi connessi al finanziamento; *ii)* la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, trattandosi di voce di costo soggetta a maturazione istantanea e dunque non retrocedibile.

L'intermediario ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lett. e) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", va tenuto conto che l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con la decisione dell'11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza "Lexitor", la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso ed alla luce principi espressi dal Collegio di coordinamento, la domanda del ricorrente va parzialmente accolta nei termini che seguono.

Dall'esame della documentazione offerta in comunicazione emerge invero che la richiesta restitutoria del ricorrente è limitata alla commissione istruttoria; tale voce di costo, a ben vedere, non presenta nello schema contrattuale alcuna separata indicazione dei costi istantanei rispetto a quelli a maturazione nel tempo, in concreto non presenta alcuna distinzione, indicando il valore zero per essi.

Tale onere commissionale, in ogni caso, va qualificato *up front*, attesa l'indicazione di attività afferenti la sola fase preliminare alla concessione del prestito ed andrà retrocesso, in linea con l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che *“tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento”* (Coll. coord. 26525/2019) e che *“il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi”*.

Inoltre, detta voce di costo andrà rimborsata tenendo conto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile (...) può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Questa soluzione, invero, appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi *recurring* e della diversa natura della controprestazione resa e trova, altresì, un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione” del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva (cfr., Coll. coord., *cit*).

Per completezza, si rileva che nessun importo dovrà essere rimborsato a titolo di premio assicurativo, atteso che il costo delle polizze assicurative risulta a carico dell'intermediario. Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento al maturare della 48^a rata di ammortamento su centoventi complessive, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 588,88 a titolo di commissione di istruttoria, a cui andranno applicati gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 588,88, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9673 del 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO